

VADEMECUM

**REGOLE COMUNITARIE APPLICABILI AGLI AIUTI DI
STATO**

Avvertenza:

Le schede allegate forniscono una sintesi concisa, talvolta semplificata, della legislazione in materia di aiuti di Stato applicabile ai settori considerati come maggiormente pertinenti per le azioni dei Fondi strutturali. Tali schede non sono chiaramente vincolanti dal punto di vista giuridico. Per la versione ufficiale della normativa vigente in ogni settore, il lettore è invitato a richiamarsi al testo legislativo integrale, di cui le singole schede indicano gli esatti riferimenti.

La presente versione del vademecum è stata aggiornata il 15/2/2007.

1. INTRODUZIONE

Nel giugno 2005 la Commissione europea ha lanciato una vasta riforma delle regole e procedure in materia di aiuti di Stato denominata Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato¹ (in prosieguo il "Piano"). La Commissione ha annunciato che si adopererà in particolare per garantire che le norme in materia di aiuti di Stato contenute nel trattato CE siano più adatte ad incoraggiare gli Stati membri a contribuire alla strategia di Lisbona orientando gli aiuti verso il miglioramento della competitività del settore industriale UE e la creazione di posti di lavoro duraturi (ad esempio gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti al capitale di rischio per le piccole e medie imprese), per garantire la coesione sociale e regionale e migliorare i servizi pubblici. Successivamente all'adozione del Piano, è stata adottata una serie di nuovi testi regolamentari (tra cui i nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale) mentre di altri è in corso la revisione. Tale processo dovrebbe essere completato entro il 2009.

La Commissione incoraggia gli Stati membri e le regioni ad accordare la priorità alle azioni volte a rafforzare la competitività dell'economia regionale. Le misure che dispongono la concessione di aiuti di Stato a singole imprese possono naturalmente svolgere un ruolo determinante in questo campo. Dette misure possono tuttavia provocare anche distorsioni della concorrenza in quanto discriminano tra le imprese che ricevono gli aiuti e quelle che invece non ne fruiscono e possono pertanto costituire una minaccia per il funzionamento del mercato interno.

Gli autori del trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo il "trattato") hanno riconosciuto questo rischio, senza però imporre un divieto assoluto degli aiuti di Stato. Essi hanno invece istituito un sistema che pur essendo incentrato sul principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, ciò nonostante ammette la possibilità di concedere siffatti aiuti qualora siano giustificati da circostanze eccezionali.

Le norme di base del sistema sono delineate negli articoli 87 - 88 del trattato. Nel corso degli anni tali norme sono state ampliate dal diritto derivato e dalla giurisprudenza delle Corti.

Il presente *Vademecum* è volto a fornire un quadro conciso delle norme comunitarie di base in materia di aiuti di Stato. Non ha lo scopo di procedere ad un esame esaustivo di tali norme, ma si concentra sulle questioni di maggior interesse per chi si occupa dei programmi dei Fondi strutturali.

Saranno discussi i seguenti punti:

- tipi di misure disciplinate dalle regole comunitarie sugli aiuti di Stato;
- aiuti di Stato ammissibili in base alla legislazione europea;
- procedure di notifica e di autorizzazione;
- aiuti di Stato nell'ambito dei programmi dei Fondi strutturali;
- schede informative sulle questioni relative agli aiuti di Stato che rivestono il maggiore interesse nell'ambito dei Fondi strutturali.

2. MISURE DISCIPLINATE DALLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

¹ SEC(2005) 795 – COM(2005) 107 def.

La base della politica UE in materia di aiuti di Stato è contenuta nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, il quale stabilisce che gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune. L'articolo 88 del trattato conferisce alla Commissione il compito di controllare gli aiuti di Stato e impone inoltre agli Stati membri l'obbligo di informare preventivamente la Commissione di ogni progetto volto a istituire aiuti ("*obbligo di notifica*").

Il trattato non indica che la Commissione debba sorvegliare e controllare tutti i tipi di misure che possano riguardare le imprese.

Le norme UE in materia di aiuti di Stato si applicano unicamente alle misure che rispondono a tutte le condizioni precisate nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, in particolare:

(a) Trasferimento di risorse statali:

Le norme relative agli aiuti di Stato riguardano solo le misure che comportano un trasferimento di risorse statali (incluse le risorse di autorità nazionali, regionali o locali, banche pubbliche e fondazioni, ecc.).

L'aiuto può anche essere concesso non dallo Stato stesso, ma da un organo intermedio, privato o pubblico, designato dallo Stato. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso in cui una banca privata sia incaricata della gestione di un regime di aiuti statali a favore delle PMI.

I trasferimenti finanziari che costituiscono aiuti di Stato possono assumere molte forme: non solo sovvenzioni o riduzioni dei tassi d'interesse, ma anche garanzie di crediti, regimi di ammortamento accelerato, conferimenti di capitale ecc.

(b) Vantaggio economico:

L'aiuto deve conferire un vantaggio economico che l'impresa non avrebbe ottenuto nel corso normale della sua attività. Esempi meno ovvi di operazioni che rientrano in tale condizione sono i seguenti:

- la locazione/l'acquisto da parte di un'impresa, di un terreno di proprietà dello Stato a un prezzo inferiore a quello di mercato;
- la vendita allo Stato, da parte di un'impresa, di un terreno a un prezzo superiore a quello di mercato;
- l'accesso privilegiato di un'impresa a un'infrastruttura senza la corresponsione di alcun compenso;
- l'ottenimento, da parte di un'impresa, di capitale di rischio dallo Stato a condizioni più favorevoli di quelle imposte da un investitore privato.

(c) Selettività:

L'aiuto di Stato deve essere selettivo, e incidere pertanto sull'equilibrio esistente tra un'impresa e i suoi concorrenti. Il criterio della "selettività" è quanto differenzia un aiuto di Stato dalle cosiddette "misure generali" (applicabili in maniera automatica e indiscriminatamente a tutte le imprese e a tutti i settori economici di uno Stato membro (ad esempio, la maggior parte delle misure fiscali a livello nazionale)).

Un regime è considerato "selettivo" quando le autorità che lo gestiscono godono di un certo grado di potere discrezionale. Il criterio di selettività è inoltre riconosciuto quando il regime si applica solo a una parte del territorio di uno Stato membro (è quanto avviene nel caso degli aiuti regionali e settoriali).

(d) Effetti sulla concorrenza e sugli scambi:

L'aiuto deve avere un effetto potenziale sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. È sufficiente poter dimostrare che il beneficiario esercita un'attività economica e che opera su un mercato in cui esistono scambi commerciali tra Stati membri. La natura del beneficiario non è rilevante in tale contesto (anche un'organizzazione senza scopo di lucro può intraprendere attività economiche).

La Commissione ritiene che gli aiuti di esigua entità (aiuti *de minimis*²) non abbiano alcun potenziale effetto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri e che non rientrino pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Tale breve descrizione dei criteri che definiscono l'aiuto di Stato mostra che il campo d'applicazione delle norme comunitarie in detto settore è ampio (ma non illimitato).

3. DEROGA AL DIVIETO DI AIUTI STATALI

Come stabilito dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti che corrispondono ai criteri sopra delineati sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune. Il principio di incompatibilità non equivale tuttavia a un divieto totale: i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo 87 specificano un certo numero di casi in cui gli aiuti di Stato possono essere considerati ammissibili (le cosiddette "deroghe"). L'esistenza delle deroghe giustifica inoltre il previo controllo degli aiuti di Stato, da parte della Commissione. Tale controllo è stabilito dall'articolo 88 del trattato, che dispone che gli Stati membri notifichino alla Commissione qualsiasi progetto diretto a istituire aiuti prima di procedere alla sua esecuzione, e conferisce alla Commissione il potere discrezionale di decidere se l'aiuto previsto può beneficiare della deroga o se "*lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo*".

Nel contesto delle operazioni relative ai Fondi strutturali, le disposizioni di deroga maggiormente rilevanti sono quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato:

- l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) riguarda "*gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione*";
- l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) si riferisce agli "*aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse*".

Nell'esercizio dei suoi poteri, la Commissione ha messo a punto specifiche metodologie di esame in funzione delle dimensioni dell'impresa, della sua ubicazione, del settore di attività o delle finalità dell'aiuto. Per la natura discrezionale del potere ad essa conferito, la Commissione ha cercato di rendere pubblica l'impostazione adottata, e ciò allo scopo di garantire che tale discrezionalità sia esercitata con la dovuta trasparenza e le autorità e le imprese abbiano chiara la propria posizione alla luce del diritto comunitario. La Commissione ha così pubblicato i criteri che applicano le decisioni riguardanti la concessione o meno di

² Cfr. in allegato: la scheda sulla *regola de minimis*.

deroghe per gli aiuti notificati, e ciò in forma di regolamenti, "comunicazioni", "orientamenti", "discipline" e lettere agli Stati membri³.

Possiamo distinguere tre principali categorie di deroghe ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato:

(a) Aiuti regionali:

L'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) costituisce la base giuridica per l'autorizzazione degli aiuti di Stato volti a far fronte a difficoltà regionali:

- l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato riguarda gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo delle "regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione". Per tale motivo il beneficio della deroga previsto da detto articolo è concesso in base a un criterio comunitario (regioni del livello II della NUTS con un PIL pro-capite calcolato in standard di potere d'acquisto inferiore al 75% della media UE⁴. Per il periodo 2007-2010 possono inoltre beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) le regioni con meno del 75% del PIL pro-capite/(PPS) medio dell'UE-15⁵.
- L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato riguarda gli aiuti destinati ad altri tipi di aree (a livello nazionale) in difficoltà: "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di ... talune regioni economiche". Tale articolo dà agli Stati membri la possibilità di assistere regioni che sono svantaggiate *rispetto alla media nazionale*. L'elenco delle regioni che possono beneficiare di tale deroga è anch'esso stabilito dalla Commissione, ma su proposta degli Stati membri, che possono giustificare tale proposta in base a criteri nazionali.

I criteri applicati per la valutazione degli aiuti regionali sono riuniti negli "Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013", il cui contenuto è sintetizzato nella scheda sugli aiuti regionali qui allegata.

(b) Altre norme orizzontali:

Le norme intersettoriali od "orizzontali" sono intese a stabilire la posizione della Commissione rispetto a determinate categorie di aiuti destinate a far fronte a difficoltà che possono sorgere in tutti i settori di attività economica e in ogni regione.

Finora, la Commissione ha adottato tutta una serie di "orientamenti", "discipline" o "regolamenti di esenzione per categoria" che stabiliscono i criteri da applicare alle seguenti categorie di aiuti:

- aiuti alle piccole e medie imprese;
- aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
- aiuti per la tutela dell'ambiente;
- aiuti per il capitale di rischio;

³ Tutti i regolamenti, comunicazioni, orientamenti e discipline pertinenti sono disponibili sul sito Internet della DG Concorrenza:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/.

⁴ A fini di coerenza, i dati dell'UE-25 sono utilizzati per l'intero periodo 2007-2013.

⁵ Equivalente all'82,2% del PIL/pro-capite nell'UE-25.

- aiuti per servizi d'interesse economico generale;
- aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- aiuti all'occupazione; e
- aiuti alla formazione.

Una sintesi dei "regolamenti", degli "orientamenti" e delle "discipline" relativi a ciascuna di dette categorie di aiuti è presentata nelle schede allegate.

(c) Norme settoriali:

La Commissione ha adottato inoltre norme specifiche o "settoriali" che definiscono la sua posizione in merito alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori dell'attività economica.

- Settori sensibili:

Nel corso degli anni sono state adottate norme particolari per un certo numero di settori che presentano tipi specifici di problemi o condizioni da risolvere mediante una serie specifica di norme. Questi settori naturalmente comprendono il settore della produzione audiovisiva, della radio-telediffusione, del carbone, dell'elettricità (costi incagliati), i servizi postali e la costruzione navale. Esistono inoltre restrizioni specifiche per le concessioni di aiuti all'industria siderurgica e all'industria delle fibre sintetiche.

- Agricoltura, silvicoltura, pesca e acquacoltura:

Le norme generali in materia di aiuti di Stato descritte nel presente vademecum non si applicano, o si applicano solo in misura limitata, ai settori della produzione e commercializzazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca⁶. Le norme applicabili a detti settori sono contenute negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013⁷ e negli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura⁸.

Altre informazioni sulle norme vigenti in detti settori possono essere ottenute dalle unità responsabili per gli aiuti di Stato della DG agricoltura e della DG pesca.

- Trasporti:

Nel settore dei trasporti su strada si applica la maggior parte delle norme generali in materia di aiuti di Stato (incluso il regolamento *de minimis*, benché vi sia un certo numero di eccezioni (ad esempio, il materiale di trasporto in generale non è ammissibile ad aiuto, gli

⁶ L'elenco dei prodotti interessati è specificato nell'allegato I del trattato CE (sito Internet: <http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm>).

⁷ Gazzetta ufficiale C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

⁸ Gazzetta ufficiale L 229 del 14.9.2004.

aiuti per l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada sono esclusi dal regolamento *de minimis* e il massimale *de minimis* è ridotto a 100 000 euro per il settore del trasporto su strada).

Norme specifiche in materia di aiuti di Stato si applicano ad altri settori di trasporto (trasporto ferroviario, aereo, navigazione interna e trasporto marittimo). Informazioni sulle norme in materia di aiuti di Stato applicabili in questi settori possono essere ottenute dall'unità responsabile degli aiuti di Stato della DG energia e trasporti⁹.

La DG energia e trasporti è inoltre responsabile per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al settore carbonifero¹⁰.

(d) Strumenti specifici di aiuto:

Per l'uso di specifici strumenti di aiuto, tra cui garanzie, aiuti fiscali, conferimenti di capitale o per il calcolo del contenuto di aiuto delle misure, sono stati forniti orientamenti attraverso la pubblicazione di un certo numero di comunicazioni disponibili sul sito Internet della DG Concorrenza.

In sintesi:

A prescindere dalle succitate competenze della DG agricoltura, della DG pesca e della DG energia e trasporti, la DG concorrenza è competente per gli aiuti in tutti gli altri settori.

La tabella seguente fornisce una visione d'insieme delle principali categorie di aiuti contemplate negli "orientamenti", "discipline" e "regolamenti di esenzione per categoria" finora adottati dalla Commissione. La tabella indica altresì per ognuna di tali categorie se le deroghe possono essere concesse in tutto il territorio della Comunità, o se sono limitate alle aree che possono beneficiare di aiuti regionali. L'ultima colonna a destra indica il titolo della scheda in cui è trattato l'aiuto (cfr. allegato).

4. PROCEDURE DI NOTIFICA E DI AUTORIZZAZIONE

Il controllo comunitario degli aiuti di Stato si basa su un sistema di autorizzazione *ex ante*. Secondo tale sistema, gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione di qualsiasi progetto diretto a istituire o modificare aiuti di Stato ("notifica *ex ante*") e non possono darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione ("principio di sospensione"). Il trattato stabilisce che la Commissione è competente a determinare se la misura di aiuto notificata costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e, in caso affermativo, se possa beneficiare di deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 o 3, del trattato. Lo Stato membro non può concedere aiuti di Stato a meno che non siano stati notificati e autorizzati dalla Commissione. Gli aiuti concessi senza l'approvazione della Commissione sono automaticamente considerati "aiuti illegali". In base alle norme

⁹ Cfr il sito http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm

¹⁰ In particolare, la DG trasporti e energia è responsabile per il carbon fossile che rientra nella definizione del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera ossia il carbone di alta, media e bassa qualità di classe "A e B" ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni.

procedurali vigenti, la Commissione è tenuta a ordinare il recupero presso il beneficiario di qualsiasi aiuto illegale che risulti incompatibile con il mercato comune. Inoltre, le Corti comunitarie hanno riconosciuto che i giudici nazionali sono competenti a decidere se le procedure di notifica siano state soddisfatte e, in caso contrario, ad ordinare il recupero dell'aiuto.

Negli ultimi anni la Commissione ha avviato un processo di modernizzazione e di semplificazione delle procedure in materia di aiuti di Stato. A tal fine il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 994/98 del 7 maggio 1998 che consente alla Commissione di adottare i cosiddetti "regolamenti di esenzione per categoria" in materia di aiuti di Stato. Mediante detti regolamenti la Commissione può dichiarare talune categorie di aiuti di Stato compatibili con il trattato purché soddisfino determinate condizioni, esentandole quindi dall'obbligo di notifica preventiva e dall'approvazione della Commissione. Attualmente la Commissione ha adottato cinque regolamenti di esenzione per categoria. Tre di questi regolamenti prevedono esenzioni per gli aiuti alle piccole e medie imprese, per gli aiuti all'occupazione e per gli aiuti alla formazione (tutti questi regolamenti sono stati prorogati fino al 30 giugno 2008). Di conseguenza, gli Stati membri possono concedere aiuti che soddisfino le condizioni stabilite in questi tre regolamenti senza la necessità di notificarli preventivamente alla Commissione e di ottenerne l'autorizzazione. Un quarto regolamento esenta i regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale e alcuni aiuti ad hoc. Tale regolamento è in vigore dal 2007 fino alla fine del 2013. Un quinto regolamento codifica l'applicazione della regola *de minimis*. Tale regolamento stabilisce chiaramente che l'aiuto di importo inferiore al massimale di 200 000 euro concesso ad un'impresa nel corso di tre esercizi finanziari e che soddisfa determinate condizioni non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato giacché non si ritiene che incida sugli scambi e alteri la concorrenza. Non è quindi necessario che detti aiuti siano notificati.

Tabella 1: Principali categorie di aiuti orizzontali e regionali autorizzati in base a orientamenti, discipline o regolamenti UE

Finalità dell'aiuto:	Regioni ammissibili ad aiuti regionali		Altre regioni	Scheda relativa (cfr. allegati)
	Aree 87, 3, a)	Aree 87, 3, c)		
Investimento iniziale (grandi imprese)	Sì	Sì	No	Aiuti regionali
Investimento iniziale (PMI)	Sì	Sì	Sì	Aiuti regionali e aiuti alle PMI
Creazione di occupazione (grandi imprese)	Sì	Sì	No	Aiuti all'occupazione + aiuti regionali
Creazione di occupazione (PMI)	Sì	Sì	Sì	Aiuti all'occupazione + aiuti regionali + aiuti alle PMI
Mantenimento dell'occupazione	Sì	No	No	Aiuti regionali al funzionamento
Spesa per la tutela dell'ambiente	Sì	Sì	Sì	Aiuti per la tutela dell'ambiente
Spesa per R&S&I	Sì	Sì	Sì	Aiuti a R&S&I
Aiuti al funzionamento	Sì	No	No	Aiuti regionali
Aiuti al settore dei trasporti(°)	Sì°	Sì°	No	Aiuti regionali
Aiuti soft (PMI)	Sì	Sì	Sì	Aiuti alle PMI
Aiuti al capitale di rischio	Sì	Sì	Sì	Aiuti al capitale di rischio
Servizi di interesse economico generale	Sì	Sì	Sì	Servizi di interesse economico generale
Aiuti alla formazione	Sì	Sì	Sì	Aiuti alla formazione
Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione	Sì	Sì	Sì	Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione

° **Aiuti per compensare i costi supplementari di trasporto sostenuti dalle imprese ubicate in regioni ultra periferiche o**

a scarsa densità di popolazione.

In conseguenza del processo di modernizzazione, occorre fare una distinzione tra due tipi di misure di aiuto:

- Aiuti esentati dall'obbligo di notifica

Gli aiuti individuali o i regimi di aiuto che soddisfano tutte le condizioni stabilite in uno dei regolamenti di esenzione per categoria adottati dalla Commissione non necessitano la notifica alla Commissione. Se l'aiuto soddisfa tutte le condizioni contenute nei regolamenti in materia di aiuti alle PMI, alla formazione, all'occupazione o di aiuti regionali, lo Stato membro è invece tenuto a presentare alla Commissione una descrizione sintetica della misura di aiuto nel termine di 20 giorni lavorativi a decorrere dall'attuazione della misura. Se l'aiuto soddisfa tutte le condizioni stabilite nel regolamento *de minimis* (cfr. la scheda 1), non vi è nemmeno l'obbligo di presentare detta informazione sintetica (gli Stati membri sono però tenuti a controllare gli aiuti in questione ai sensi del regolamento).

- Aiuti soggetti all'obbligo di notifica

Il 22.3.1999 è stato adottato il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (quale successivamente modificato)¹¹, che stabilisce le regole procedurali in materia di aiuti di Stato. È seguito il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione¹² recante disposizioni di esecuzione del succitato regolamento del Consiglio. In appresso è riportata una sintesi delle norme applicabili in caso di notifica secondo la prassi corrente.

- Notifica:

Spetta allo Stato membro interessato (autorità centrali) notificare il progetto di aiuto di Stato attraverso la Rappresentanza permanente. Per snellire la procedura, la Commissione ha predisposto modelli di notifica standardizzati per la maggior parte dei tipi di aiuto. Un software specifico ("SANI") è stato messo a disposizione degli Stati membri per facilitare e accelerare l'iter di notifica.

Talune modifiche secondarie ad aiuti esistenti sono soggette al sistema semplificato di notifica e a una procedura decisionale più rapida. Siffatti meccanismi semplificati possono essere accettati unicamente se la Commissione è stata regolarmente informata dell'attuazione dell'aiuto di stato esistente.

- Richiesta di informazioni supplementari:

Se la notifica è incompleta, la Commissione chiederà informazioni supplementari. Lo Stato membro è generalmente tenuto a fornire le informazioni richieste entro il termine di 20 giorni.

- Esame e decisione:

La Commissione dispone di due mesi entro i quali esaminare il progetto di aiuto. Il periodo di due mesi decorre dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni necessarie alla valutazione del caso e la notifica può essere considerata completa. L'esame delle domande si conclude solitamente o con una decisione "di non sollevare obiezioni" o con

¹¹ GU L 374 del 27.3.1999, pag. 1.

¹² Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 140 del 30.4.2004, pagg. 1-134.

una "decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato":

Se la Commissione decide di non sollevare obiezioni, può essere data esecuzione all'aiuto in questione.

La Commissione avvia il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 se nutre dubbi in merito alla compatibilità dell'aiuto notificato con il mercato comune. In tal caso la Commissione apre un "procedimento di indagine formale", pubblica una descrizione dell'aiuto sulla GU e sul suo sito Internet e invita lo Stato membro e le parti interessate a presentare osservazioni. Al termine dell'indagine essa adotta una decisione definitiva, che può essere positiva (l'aiuto può essere erogato), negativa (l'aiuto non può essere erogato), oppure positiva ma subordinata a determinate condizioni. Il termine indicativo massimo previsto per tale indagine è di 18 mesi.

Tutte le decisioni sono soggette al *controllo della Corte di giustizia* ai sensi dell'articolo 230 del trattato CE. Anche i tribunali nazionali svolgono un ruolo rispetto all'esecuzione delle decisioni di recupero della Commissione.

5. GLI AIUTI DI STATO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DEI FONDI STRUTTURALI

I programmi operativi nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 conterranno una clausola standard indicante "qualsiasi sostegno pubblico in base al presente programma deve soddisfare le norme procedurali e materiali in materia di aiuti di Stati applicabili nel momento in cui è concesso il sostegno pubblico". Spetta alle autorità che gestiscono i fondi accertarsi che tale condizione sia soddisfatta.

ALLEGATO

SCHEDE RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO

In allegato sono presentate 11 schede, ciascuna delle quali riguarda un aspetto di aiuti di Stato da prendere in considerazione nell'ambito dei Fondi strutturali.

Ogni scheda contiene una sintesi delle principali disposizioni applicabili al settore interessato, fornisce il riferimento preciso dei relativi orientamenti, discipline o comunicazioni della Commissione. La versione integrale dei testi legislativi citati nelle schede è altresì disponibile sul sito Internet della DG comp (http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html).

Sono allegate le seguenti schede:

- | | |
|-----------|---|
| Scheda 1 | La regola <i>de minimis</i> |
| Scheda 2 | Aiuti regionali |
| Scheda 3 | Aiuti alle PMI |
| Scheda 4 | Aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione |
| Scheda 5 | Aiuti per la tutela dell'ambiente |
| Scheda 6 | Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà |
| Scheda 7 | Aiuti all'occupazione |
| Scheda 8 | Aiuti alla formazione |
| Scheda 9 | Elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità |
| Scheda 10 | Misure relative al capitale di rischio |
| Scheda 11 | Servizi di interesse economico generale |

Avvertenza:

Le schede allegate forniscono una sintesi concisa, talvolta semplificata, della legislazione in materia di aiuti di Stato applicabile ai settori considerati come maggiormente pertinenti per le operazioni dei Fondi strutturali. Tali schede non sono chiaramente vincolanti dal punto di vista giuridico. Per la versione ufficiale della normativa vigente in ogni settore, il lettore è invitato a richiamarsi al testo legislativo integrale, di cui le singole schede indicano gli esatti riferimenti.

La presente versione del vademecum è stata aggiornata il 15/2/2007.

SCHEMA 1 LA REGOLA "DE MINIMIS"

Riferimenti

La presente scheda sintetizza il "Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88, del trattato agli aiuti di importanza minore" (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5) (in prosieguo il "regolamento").

Campo di applicazione

Il regolamento riguarda gli aiuti di Stato d'importanza minore (aiuti *de minimis*) che non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non sono quindi soggetti all'obbligo di notifica.

La regola *de minimis* non si applica alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, nel settore carbonifero e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato. Si applica, subordinatamente a un certo numero di ulteriori condizioni, a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Nel settore dei trasporti gli aiuti *de minimis* non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada. Infine, non si applica agli aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Concetto

La regola *de minimis* fissa una cifra quale soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e l'aiuto non è più soggetto all'obbligo della previa notifica alla Commissione. La regola si basa sul principio che, nella grande maggioranza dei casi, gli aiuti di importanza minore non hanno alcun effetto sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri.

Criteri

Per poter beneficiare della regola *de minimis*, è necessario che l'aiuto soddisfi i seguenti criteri:

- Il massimale dell'aiuto soggetto alla regola *de minimis* in generale è di 200 000 euro (sovvenzione diretta in denaro) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo in questione è mobile per cui è necessario determinare per ciascuna nuova concessione di aiuti *de minimis*, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nei tre esercizi finanziari consecutivi (incluso l'esercizio fiscale allora in corso).
- Il massimale si applica all'importo complessivo di tutti gli aiuti pubblici considerati *de minimis*. Non incide sulla possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti di Stato in base a regimi autorizzati dalla Commissione, fatta salva la regola sul cumulo descritta in prosieguo.
- Il massimale si applica a qualsiasi tipo di aiuto, a prescindere dalla forma che assume o dall'obiettivo perseguito. L'unico tipo di aiuto escluso dal beneficio della regola *de minimis* è l'aiuto all'esportazione.
- Il regolamento si applica unicamente alle forme "trasparenti" di aiuto, ossia agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Ciò comporta un certo numero di restrizioni per talune forme di aiuto tra cui, ad esempio, le garanzie. Si applica il

regolamento unicamente alle garanzie di importo inferiore a 1,5 milioni di euro¹³.

Cumulo

Il massimale sopraindicato (200 000 euro di aiuto *de minimis* nell'arco di tre esercizi finanziari) si applica all'importo totale di aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa. L'importo è ridotto a 100 000 euro nel settore del trasporto su strada.

Quando concede un aiuto *de minimis* a una determinata impresa, lo Stato membro interessato deve accertarsi che il nuovo aiuto non faccia aumentare l'importo totale degli aiuti *de minimis* ricevuti dall'impresa in questione durante il periodo di tre anni indicato oltre il massimale di 200 000 euro (oppure di 100 000 euro se applicabile).

Gli Stati membri sono tenuti a instaurare modalità di controllo atte a garantire il rispetto del massimale di cumulo degli aiuti *de minimis*. Ciò può essere fatto in due modi:

- lo Stato membro istituisce un registro centrale degli aiuti *de minimis* contenente informazioni complete su tutti gli aiuti *de minimis* concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso;
- oppure, lo Stato membro esplicitamente informa l'impresa del carattere *de minimis* dell'aiuto e ottiene dall'impresa interessata una dichiarazione relativa a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso; in ogni caso spetta allo Stato membro la responsabilità di accertare il rispetto del massimale di cumulo.

¹³ Fatta salva la possibilità degli Stati membri di notificare metodologie ai sensi dell'articolo 2.4, lettera d) del regolamento.

SCHEDA 2 AIUTI REGIONALI

Riferimenti

La presente scheda sintetizza:

- gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (Gazzetta ufficiale C 54 del 4.3.2006, pag. 13) (in prosieguo "gli orientamenti");
- il Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 del 1°.11.2006, pag. 29) (in prosieguo il "regolamento").

Scopo

Promuovere lo sviluppo delle regioni sfavorite:

- essenzialmente mediante il sostegno agli investimenti iniziali (disciplinati sia dal regolamento che dagli orientamenti) oppure
- in casi eccezionali, erogando aiuti al funzionamento (unicamente gli orientamenti).

Campo di applicazione

Gli orientamenti riguardano gli aiuti agli investimenti e gli aiuti al funzionamento a favore di stabilimenti ubicati in regioni ammissibili agli aiuti regionali (cfr. sotto).

Gli orientamenti non si applicano alla produzione primaria di prodotti agricoli, alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato né all'industria carbonifera. Norme specifiche si applicano:

- ai trasporti e alla costruzione navale;
- non sono autorizzati aiuti regionali all'industria siderurgica né all'industria delle fibre sintetiche;
- ai grandi progetti d'investimento (cfr. "concetti").

Concetti

Si possono distinguere due categorie di regioni ammissibili:

- *Regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a):* si tratta di regioni in cui il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di disoccupazione (regione di livello II della NUTS con un PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE).
- *Regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c):* si tratta di regioni in difficoltà definite in base ad indicatori (nazionali) proposti dagli Stati membri, fatta salva la copertura nazionale ammissibile in termini di popolazione e alcune indicazioni minime per impedire abusi.

Investimento iniziale: un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento e nuovi prodotti aggiuntivi oppure un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

Aiuti al funzionamento: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa (ad esempio costi salariali, costi di trasporto, locazioni).

Grandi progetti d'investimento: sono progetti d'investimento iniziale con una spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di euro (i costi d'investimento ammissibili sono definiti in prosieguo).

Equivalente sovvenzione lordo (ESL): il valore nominale dell'aiuto concesso, attualizzato al suo valore al momento della concessione dell'aiuto.

Intensità di aiuto: l'equivalente sovvenzione lordo espresso in percentuale del costo totale ammissibile del progetto.

AIUTI AD UN INVESTIMENTO INIZIALE

Costi ammissibili: l'aiuto a un investimento iniziale può essere calcolato in percentuale del valore dell'investimento oppure in percentuale dei costi salariali dei posti di lavoro connessi all'investimento iniziale

- *Investimenti:* investimenti materiali (terreni, immobili e impianti/macchinari) e, in misura limitata investimenti immateriali (spese derivanti da trasferimenti di tecnologia). Nel settore dei trasporti le spese per il materiale non sono ammissibili ad aiuto.
- *Costi salariali:* costi salariali lordi, calcolati su un periodo di due anni e moltiplicati per il numero di posti di lavoro creati (creazione netta di posti di lavoro nello stabilimento considerato).

Intensità massime di aiuto

<i>PIL regionale in % del PIL UE-25</i>	<i>Massimali di aiuto per gli aiuti alle grandi imprese</i>	<i>Massimali di aiuto per gli aiuti nelle regioni ultra periferiche</i>
<i>> 75%</i>	<i>15% - 10%</i>	<i>40%</i>
<i><75%</i>	<i>30%</i>	<i>50%</i>
<i><60%</i>	<i>40%</i>	<i>60%</i>
<i><45%</i>	<i>50%</i>	<i>n/a</i>

Le cosiddette "regioni a effetto statistico" – che hanno un PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE-15 ma superiore al 75% della media UE-25 (3,6% della popolazione UE-25) – beneficeranno della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) su base transitoria fino al 31.12.2010. Nel 2010 la Commissione riesaminerà la situazione di dette regioni. Se la loro situazione si sarà deteriorata, continueranno a beneficiare della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Altrimenti saranno ammissibili ad aiuti in base alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) con un tasso di aiuto del 20% a partire dal 1°1.2011.

Le regioni ammissibili sono individuate nella carta degli aiuti a finalità regionale relativa a ciascuno Stato membro pubblicata sul sito Internet della DG COMP.

Sono previste disposizioni transitorie fino al 2010 per le regioni che risentono delle più elevate riduzioni di intensità d'aiuto e, fino al 2008 per le regioni che non sono più ammissibili in base ai nuovi orientamenti. Dette regioni sono del pari individuate nelle carte.

Per i grandi progetti d'investimento il massimale dell'aiuto regionale è ridotto come segue:

- Per la parte della spesa ammissibile compresa tra 50-100 milioni di euro, l'intensità è ridotta al 50% del massimale di aiuto regionale.
- Per la parte della spesa ammissibile superiore a 100 milioni di euro, l'intensità è ridotta al 34% del massimale di aiuto regionale.

Ad eccezione dei grandi progetti d'investimento, le intensità di aiuto possono essere maggiorate del 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese. Non è prevista alcuna maggiorazione PMI per i grandi progetti d'investimento con spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro.

Cumulo

I massimali di aiuto indicati nella tabella sopra riportata si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto:

- in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale;
- indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

Quando le spese ammissibili ad aiuti a finalità regionale sono ammissibili ad aiuti aventi altre finalità (ad esempio ricerca, sviluppo e innovazione), si applica il massimale più favorevole dei regimi considerati.

Requisiti di notifica

Il regolamento esenta dall'obbligo di notifica alla Commissione i regimi trasparenti di aiuti a finalità regionale che soddisfano le norme relative alle spese ammissibili e le intensità massime di aiuto definite nella Carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro interessato. Sono del pari esenti da notifica gli aiuti trasparenti ad hoc concessi a una singola impresa purché l'aiuto ad hoc sia utilizzato per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità regionale e la componente ad hoc non superi il 50% dell'importo complessivo di aiuto.

Le norme concrete per gli aiuti agli investimenti sono identiche nel regolamento e negli orientamenti, ragione per cui è inutile notificare una misura di aiuto che è esente da notifica.

Gli aiuti trasparenti sono misure di aiuto per le quali è possibile calcolare esattamente l'equivalente sovvenzione lordo in percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio regimi che utilizzano sovvenzioni, contributi in conto interessi, misure fiscali limitate). I prestiti pubblici devono essere considerati trasparenti in presenza delle normali garanzie e purché non comportino rischi anomali. In linea di principio, i regimi di aiuti che comportano garanzie statali o prestiti pubblici con un elemento di garanzia statale non sono considerati trasparenti. Tuttavia, un regime di aiuto può essere considerato trasparente se, prima della sua applicazione, il metodo utilizzato per calcolare l'intensità di aiuto della garanzia statale è stato accettato dalla Commissione, previa

notificazione alla stessa dopo l'adozione del regolamento.

Sono soggetti all'obbligo di notificazione i grandi progetti d'investimento quando l'aiuto supera l'importo massimo di aiuto che un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di euro può ricevere nella regione interessata.

AIUTI AL FUNZIONAMENTO

Disposizioni generali

Gli aiuti al funzionamento possono essere concessi in regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) unicamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'aiuto è giustificato per il suo contributo allo sviluppo regionale;
- il suo livello è proporzionale agli svantaggi che intende compensare;
- è limitato nel tempo ed è decrescente;

Gli Stati membri devono dimostrare l'esistenza e l'entità di tali svantaggi.

Aiuti al settore dei trasporti: gli aiuti destinati a compensare i sovraccosti di trasporto possono essere concessi solo per le regioni ultra-periferiche e per quelle a scarsa densità di popolazione che possono beneficiare di aiuti regionali.

Aiuti destinati a prevenire o ridurre lo spopolamento: gli aiuti destinati a prevenire o a ridurre lo spopolamento possono essere concessi su base permanente nelle regioni meno popolate con una densità di popolazione inferiore a 8 abitanti/km².

Aiuti destinati a compensare gli svantaggi delle regioni ultraperiferiche: possono essere concessi aiuti su base permanente per compensare gli svantaggi delle regioni ultraperiferiche (posizione remota, insularità, piccole dimensioni, topografia e clima difficili e dipendenza economica da pochi prodotti).

Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione

- massimo 3 milioni di euro per impresa nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e 2 milioni di euro per impresa nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c);
- maggiorazione del 5% per le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) con un PIL pro-capite inferiore al 60% della media UE-25, nelle regioni a scarsa densità di popolazione e nelle piccole isole;
- intensità:

	<i>Anni 1-3</i>	<i>Anni 4-5</i>
<i>Regioni ex art. 87.3.a)</i>	35%	25%
<i>Regioni ex art. 87.3.c)</i>	25%	15%

SCHEDA 3 AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Riferimenti

La presente scheda sintetizza il "Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" quale successivamente modificato¹⁴ (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33) (in prosieguo il "regolamento").

Campo di applicazione

Il regolamento concerne tutti gli aiuti di Stato destinati a sostenere gli investimenti materiali e immateriali e gli aiuti soft in PMI.

Norme speciali si applicano all'industria carboniera, alla costruzione navale e ai prodotti della pesca.

Concetti

Definizione di PMI

- Una **media impresa** è un'impresa che risponde a tutti i seguenti criteri:
 - impiega meno di 250 dipendenti e
 - registra un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro.

- Una **piccola impresa** è un'impresa che risponde a tutti i seguenti criteri:
 - impiega meno di 50 dipendenti e
 - registra un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Tali criteri vanno applicati all'impresa nel suo insieme (incluse le affiliate situate in altri Stati membri e al di fuori dell'UE). Il regolamento fornisce la definizione di impresa autonoma, di imprese associate, di imprese collegate al fine di valutare l'effettiva posizione economica della PMI in questione.

Costi ammissibili

Possono essere concessi aiuti relativi alle seguenti categorie di spese:

- investimenti in immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti/macchinari) e in

¹⁴ Il campo di applicazione del regolamento è stato successivamente esteso dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, GU L 63 del 28.2.2004, pagg. 22-29 e dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, Gazzetta ufficiale L 358 del 16.12.2006, pagg. 3-21.

- immobilizzazioni immateriali (spese derivate dal trasferimento di tecnologie);
- i costi di servizi forniti da consulenti esterni e i costi connessi alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

Intensità massime di aiuto

	Regioni non assistite	Regioni ex articolo 87.3.a (lordo)	Regioni ex articolo 87.3.c (lordo)
Investimento			
■ Piccole imprese	15,0%	Massimale di aiuto regionale +15%	Massimale di aiuto regionale +10%
■ Medie imprese	7,5%		
Servizi forniti da consulenti esterni e partecipazione a fiere	50%	50%	50%

Notificazione

Gli aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento sono esentati dall'obbligo di notificazione ex ante. Tuttavia i grandi progetti che soddisfino le soglie seguenti *non sono esentati* dalla notificazione individuale:

- il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di euro e l'intensità di aiuto lordo è almeno pari al 50% del massimale d'intensità applicabile; oppure
- l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro.

Altre condizioni

Entro 20 giorni lavorativi dall'attuazione del regime di aiuti esentato o dalla concessione dell'aiuto individuale esentato, lo Stato membro deve fornire alla Commissione una descrizione sintetica della misura di aiuto

SCHEDA 4 AIUTI ALLA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Riferimenti

La presente scheda sintetizza la "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Gazzetta ufficiale C 323 del 30.12.2006, pag. 1) (in prosieguo "la disciplina").

Campo di applicazione

La disciplina riguarda tutte le misure relative ad aiuti di Stato concessi alle imprese a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Aiuti a R&S&I non considerati aiuti di Stato:

- il finanziamento pubblico di attività di ricerca, sviluppo e innovazione non economiche svolte da organismi di ricerca;
- attività di ricerca e sviluppo commissionate alle imprese da parte delle autorità pubbliche a condizioni di mercato (gara aperta).

Settori cui si applicano norme speciali:

- trasporti per ferrovia, su strada e navigazione interna
- agricoltura e pesca: intensità massima di aiuto del 100% in tutti i casi (subordinata a condizioni)

Concetti

Ricerca fondamentale: Lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

Ricerca industriale: Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;

Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati (incluso la creazione di un prototipo utilizzabile per scopi commerciali o progetti pilota in base a determinate condizioni).

Misure di aiuto

Le seguenti misure sono riconosciute in base alla disciplina come compatibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato:

- aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo;
- aiuti per gli studi di fattibilità tecnica;
- aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI;
- aiuti alle nuove imprese innovatrici;
- aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi;

- aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione;
- aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato; e
- aiuti ai poli di innovazione.

Costi ammissibili

I costi ammissibili dipendono dal tipo di misura proposta e sono indicati nelle pertinenti sezioni della disciplina. Ad esempio, i seguenti tipi di spese sono considerati costi ammissibili per gli *aiuti a progetti di ricerca e sviluppo* (ossia la prima categoria di aiuto succitata):

- le spese di personale purché i dipendenti siano impiegati per il progetto di ricerca;
- i costi degli strumenti e dell'attrezzatura nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca (fatto salvo l'ammortamento, se del caso);
- i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;
- i costi di servizi di consulenza esterni e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
- le spese generali supplementari imputabili direttamente al progetto di ricerca;
- altri costi di esercizio imputabili direttamente all'attività di ricerca;

Intensità di aiuto

Analogamente ai costi ammissibili, le intensità di aiuto variano a seconda della misura in questione. Ad esempio, la seguente tabella indica le intensità di aiuto applicabili al primo tipo di aiuto, ossia agli *aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo*:

TABELLA INDICANTE LE INTENSITÀ DI AIUTO PER GLI AIUTI A FAVORE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

	<i>Piccola impresa</i>	<i>Media impresa</i>	<i>Grande impresa</i>
Ricerca fondamentale	100%	100%	100%
Ricerca industriale	70%	60%	50%
Ricerca industriale: - <i>in collaborazione tra imprese; per le grandi imprese: a carattere transfrontaliero oppure con almeno uno Stato membro o</i> - <i>in collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca oppure</i> - <i>diffusione dei risultati</i>	80%	75%	65%
Sviluppo sperimentale	45%	35%	25%
Sviluppo sperimentale: - <i>in collaborazione tra imprese; per le grandi imprese: a carattere transfrontaliero con almeno uno Stato membro o</i> - <i>in collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca</i>	60%	50%	40%

Condizioni speciali

La disciplina prevede tre tipi di valutazione sulla base di un test comparativo degli effetti positivi e negativi dell'aiuto:

(i) *valutazione standard* – se il progetto soddisfa le condizioni di cui al capo 5 della disciplina si presume che il test comparativo sia positivo. Le seguenti misure rientrano in questa categoria (purché l'aiuto sia concesso soltanto previa domanda alle autorità nazionali):

- aiuti al progetto e a studi di fattibilità se il beneficiario è una PMI e se l'importo di aiuto è inferiore a 7,5 milioni di euro per PMI per progetto;
- aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI;
- aiuti alle nuove imprese innovatrici;
- aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi;
- aiuti per servizi di supporto all'innovazione; e

- aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

(ii) *valutazione standard più dimostrazione dell'effetto di incentivazione e della necessità dell'aiuto* – conformemente ai capi 5 e 6 della disciplina: per tutti gli aiuti notificati **inferiori** alle soglie richieste per la valutazione dettagliata (citate in appresso) e che non rientrano in una delle categorie della valutazione standard di cui al capo 5 (testé indicata).

(iii) *esame dettagliato* – a causa del rischio più elevato di distorsione di concorrenza, la Commissione effettuerà un esame approfondito delle misure il cui importo ecceda:

>per gli aiuti al progetto e per gli studi di fattibilità:

- se il progetto concerne prevalentemente la ricerca fondamentale, 20 milioni di euro
- se il progetto concerne prevalentemente la ricerca industriale, 10 milioni di euro
- per tutti gli altri progetti: 7,5 milioni di euro;

> per l'innovazione dell'organizzazione dei processi nei servizi, 5 milioni di euro;

> per i poli di innovazione, 5 milioni.

Per ciascun regime di aiuto è richiesta una relazione annuale di attuazione.

SCHEMA 5 AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Riferimento

La presente scheda sintetizza la "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente" (Gazzetta ufficiale C 37 del 3.2.2001, pag. 3) (in prosieguo la "disciplina"). La disciplina attualmente forma oggetto di revisione.

Campo di applicazione

La disciplina si applica agli aiuti per azioni volte a portare rimedio o a prevenire un pregiudizio all'ambiente fisico o alle risorse naturali, o a promuovere l'utilizzazione razionale di tali risorse.

La disciplina non si applica:

- agli aiuti alla ricerca e sviluppo e alla formazione in campo ambientale (soggetti alla disciplina per la ricerca e sviluppo e per gli aiuti alla formazione);
- agli aiuti alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE (soggetti agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore dell'agricoltura).

AIUTI AGLI INVESTIMENTI E AIUTI PER SERVIZI DI CONSULENZA

Attività e costi ammissibili

Aiuti agli investimenti per adeguarsi a nuove norme ambientali obbligatorie UE o per superare siffatte norme

- Costi ammissibili: rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari in terreno, immobili, macchinari e immobilizzazioni immateriali necessari per adeguarsi alle norme obbligatorie e/o per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. In ogni caso i costi ammissibili devono essere calcolati al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, dei risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale.
- Gli aiuti agli investimenti per adeguarsi a nuove norme obbligatorie UE possono essere unicamente concessi alle PMI ed erogati soltanto nell'arco di tre anni a decorrere dalla adozione delle norme medesime.

Aiuti agli investimenti nel settore del risparmio energetico, delle fonti di energia rinnovabili e della cogenerazione di elettricità e di calore

- Costi ammissibili: rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari in terreni, fabbricati, impianti e attrezzature e immobilizzazioni immateriali necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. In ogni caso, i costi ammissibili devono essere calcolati al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, dei risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale.
- Nel caso delle energie rinnovabili o della cogenerazione di elettricità e calore, i costi supplementari sono definiti come il costo supplementare rispetto al costo di una analoga centrale convenzionale.

Aiuti per la bonifica di siti industriali inquinati

- Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuato o non possa essere chiamato a rispondere, la persona responsabile dell'esecuzione dei lavori può beneficiare di un aiuto per i lavori stessi.
- I costi ammissibili sono pari al costo dei lavori di bonifica, meno l'incremento di valore del terreno.

Aiuti al trasferimento di imprese.

- L'aiuto al trasferimento di imprese può essere concesso unicamente se il cambiamento di ubicazione è motivato da considerazioni di tutela ambientale e fa seguito a una decisione amministrativa o giudiziaria che ordini il trasferimento. Inoltre, l'impresa che si trasferisce deve rispettare le norme ambientali più rigorose vigenti nella nuova regione di insediamento.
- I costi ammissibili dovrebbero limitarsi ai costi netti del trasferimento.

Aiuti per servizi di consulenza: si applicano le condizioni del regolamento sulle PMI.

Aiuto massimo

Intensità massime di aiuto espresse in percentuale dei costi ammissibili	Al di fuori delle regioni assistite (ESL)	Nelle regioni assistite (ESL)
(a) Investimenti destinati all'adeguamento a nuove norme obbligatorie UE (unicamente PMI)	15%	15%
(b) Investimenti volti al superamento delle norme obbligatorie UE e al trasferimento di imprese	30%	40% oppure massimale di intensità di aiuto regionale + 10%
(c) Investimenti in risparmio energetico e cogenerazione	40%	40% oppure massimale di intensità di aiuto regionale + 10%
(d) Investimenti in fonti di energia rinnovabili	40%	40% oppure massimale di intensità di aiuto regionale + 10%
(e) Bonifica di siti industriali inquinati	100% dei costi ammissibili + 15% del costo dei lavori	
<p>(°) Laddove ne sia dimostrata la necessità, l'aiuto può essere concesso a concorrenza del 100% dei costi ammissibili Se nel caso di (b), (c) e (d), gli investimenti sono realizzati da PMI, le intensità di aiuto possono essere aumentate di un ulteriore 10% ESL. Le maggiorazioni per le regioni assistite e per le PMI possono essere cumulate, ma la percentuale massima di aiuto non dovrebbe mai superare il 100% ESL dei costi ammissibili. Tutte le intensità di aiuto sono espresse in equivalente sovvenzione lordo.</p>		

AIUTI AL FUNZIONAMENTO

Attività ammissibili

In base alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, gli Stati membri possono anche concedere aiuti al funzionamento purché si dimostri che siffatto aiuto apporta un contributo significativo alla tutela dell'ambiente.

La disciplina stabilisce che possono essere autorizzati i seguenti tipi di aiuto al funzionamento:

- aiuto al funzionamento per promuovere forme eco-compatibili di gestione dei rifiuti e per promuovere il risparmio energetico
- aiuti al funzionamento sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte riscosse su determinate attività a fini di tutela ambientale (ad esempio l'ecotassa sul CO²)
- aiuti al funzionamento per promuovere fonti di energia rinnovabili
- aiuti al funzionamento per la cogenerazione di energia elettrica e calore

Norme specifiche da rispettare in materia di concessione di aiuti al funzionamento in campo ambientale sono enunciate dettagliatamente ai punti 42-67 della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

I costi ammissibili sono rigorosamente limitati ai sovraccosti di produzione rispetto ai prezzi di mercato dei prodotti o servizi in questione.

Aiuto massimo

Per gli aiuti al funzionamento, la durata, in linea di massima, è limitata a 5 anni. Se l'aiuto è "decescente", l'intensità può raggiungere il 100% dei costi ammissibili. Se l'aiuto è "non decrescente", l'intensità è limitata al 50% dei costi ammissibili.

Per quanto riguarda la concessione di aiuti al funzionamento concessi sotto forma di sgravi o esenzioni fiscali, vigono criteri specifici per quanto concerne imposte nuove e imposte esistenti.

Infine, per gli aiuti al funzionamento destinati a fonti di energia rinnovabili e alla cogenerazione di elettricità e calore, la disciplina offre agli Stati membri quattro diverse alternative.

Importante: la disciplina attualmente forma oggetto di revisione ed è prevista l'adozione di una nuova disciplina entro la fine del 2007.

SCHEDA 6 AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Riferimenti

La presente scheda sintetizza gli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (Gazzetta ufficiale C 244 del 1°.10.2004, pag. 3) (in prosieguo gli "orientamenti").

Campo di applicazione

Gli orientamenti riguardano gli aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione di singole imprese in difficoltà.

Gli orientamenti non si applicano all'industria siderurgica e all'industria carboniera. Fatte salve alcune eccezioni, si applicano al settore della pesca e dell'acquacoltura. Ulteriori disposizioni specifiche si applicano alla ristrutturazione nel settore agricolo.

Concetti

Un'**impresa è in difficoltà** quando non è grado, con le proprie risorse o le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

L'**aiuto al salvataggio** è una forma di assistenza temporanea e reversibile intesa a mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il periodo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione e/o per la durata del periodo necessario alla Commissione o alle competenti autorità nazionali per adottare una decisione in merito a detto piano.

L'**aiuto alla ristrutturazione** si basa su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

Condizioni

Gli aiuti al salvataggio devono soddisfare le seguenti condizioni:

- l'impresa deve essere considerata un'impresa in difficoltà;
- consistere in aiuti di tesoreria reversibili sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti gravati dai normali tassi d'interesse commerciali (ed equivalenti almeno ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione);
- essere limitati all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività;
- essere versati unicamente per il periodo di tempo (massimo 6 mesi) necessario per elaborare un piano di ristrutturazione;
- essere motivati da gravi difficoltà sociali e non avere effetti negativi sulla situazione industriale in altri Stati membri;
- essere corredati, all'atto della notificazione, di un impegno dello Stato membro interessato a presentare alla Commissione, entro 6 mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata;
- rispettare il principio dell'"aiuto una tantum"

Gli orientamenti prevedono una procedura semplificata se l'aiuto per il salvataggio si basa su

risultati operativi precedenti, calcolati sulla base della formula di cui all'allegato agli orientamenti e pari o inferiori a 10 milioni di euro.

Gli **aiuti alla ristrutturazione** possono essere concessi unicamente se sono soddisfatti i seguenti criteri:

- l'impresa deve essere un'impresa in difficoltà;
- deve essere presentato alla Commissione un programma di ristrutturazione o di risanamento volto a ripristinare la redditività dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole;
- devono essere adottate misure compensative per evitare indebite distorsioni della concorrenza (ad esempio procedere ad un'adeguata riduzione della capacità);
- l'aiuto dev'essere limitato al minimo necessario per attuare le misure di ristrutturazione; i beneficiari devono apportare un contributo significativo, senza aiuti;
- l'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione e osservare tutte le condizioni stabilite;
- l'aiuto alla ristrutturazione può essere concesso soltanto una tantum;
- è previsto il controllo rigoroso dell'aiuto nonché l'invio di una relazione annuale;
- PMI e imprese nelle regioni assistite: i criteri di riduzione di capacità/contributo proprio possono essere applicati con un maggior grado di flessibilità;
- la Commissione è favorevolmente disposta verso gli aiuti di Stato volti a coprire i **costi sociali** di una ristrutturazione.

Per le grandi imprese, è richiesta la notifica individuale di ogni aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione concesso.

Per le PMI, l'aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione (a concorrenza di 10 milioni per impresa) può essere concesso sulla base di regimi di aiuto notificati e autorizzati.

SCHEMA 7 AIUTI ALL'OCCUPAZIONE

Riferimenti

La presente scheda sintetizza il "Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3) (in prosieguo il "regolamento").

Campo di applicazione

Il regolamento si applica unicamente a regimi di aiuto che sono selettivi (limitati a talune regioni o settori) e in base ai quali l'aiuto è concesso per le seguenti finalità:

- la creazione di posti di lavoro;
- l'assunzione di lavoratori svantaggiati o disabili;
- la copertura dei costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili.

Il regolamento si applica a tutti i settori, eccetto quelli dell'industria carboniera, della costruzione navale e dei trasporti.

Concetti

Lavoratore svantaggiato: qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni; qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità; qualsiasi persona appartenente a una minoranza etnica che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa; qualsiasi persona che non abbia lavorato né seguito corsi di formazione per almeno 2 per ragioni familiari; qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico; qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario e priva di un posto di lavoro; qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro; disoccupati di lungo periodo; qualsiasi persona che sia stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale.

Lavoratore disabile: qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Condizioni

Condizioni che devono essere soddisfatte nel caso di aiuti alla creazione di posti di lavoro:

- il posto di lavoro creato deve rappresentare un incremento netto del numero dei dipendenti;
- il posto di lavoro creato deve essere conservato per un periodo minimo di 3 anni (2 anni nel caso delle PMI);
- i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non devono aver mai lavorato prima o devono aver perso l'impiego precedente;
- nelle regioni assistite possono essere applicate intensità di aiuto più elevate unicamente a condizione che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25% del finanziamento ottenuto e se il posto di lavoro è mantenuto all'interno della regione ammissibile agli aiuti;
- la domanda di aiuto deve essere presentata prima della creazione dei posti di lavoro.

Costi ammissibili

Aiuti alla creazione di posti di lavoro: costi salariali su un periodo di due anni

Aiuti per l'assunzione di lavoratori disabili/svantaggiati: costi salariali per un periodo di un anno. Aiuti per costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili: costi aggiuntivi direttamente connessi all'occupazione di lavoratori disabili, inclusi i costi per l'adattamento dei locali, i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dalle persone addette esclusivamente ad assistere il lavoratore o i lavoratori disabili e i costi relativi all'adattamento o all'acquisto di apparecchiature utilizzate da detti lavoratori disabili.

Aiuto massimo

	Al di fuori delle regioni assistite	Regioni ex articolo 87, 3, c)	Regioni ex 87, 3, a)
Aiuti per la creazione netta di posti di lavoro: ■ piccole imprese ■ medie imprese ■ grandi imprese	15,0% ESL 7,5% ESL	Massimale di aiuto regionale + 10% ESL (max. 30% ESN)	Massimale di aiuto regionale + 15% ESL (max. 75% ESN)
Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati	50%		
Aiuti per l'assunzione di lavoratori disabili	60%		
Aiuti per i costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili	100%		

Notificazione

Non sono esentati dall'obbligo di notificazione:

- gli aiuti concessi a una singola impresa di importo lordo superiore a 15 milioni di EUR su un periodo di tre anni;
- gli aiuti individuali accordati al di fuori di un regime restano soggetti all'obbligo di notifica;
- i regimi di aiuti destinati a settori specifici;
- gli aiuti per altri tipi di occupazione concernenti misure che non rientrano in nessuna delle categorie esentate (ad es. gli aiuti volti ad incentivare il lavoro ripartito, gli aiuti per altri tipi di lavoratori svantaggiati).

SCHEDA 8 AIUTI ALLA FORMAZIONE

Riferimenti

Questa scheda sintetizza il "Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, quale modificato successivamente" (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20) (in prosieguo il "regolamento").

Campo di applicazione

Il regolamento riguarda tutti i sostegni pubblici alla formazione che possono favorire una o più imprese ovvero uno o più settori riducendo i costi che dovrebbero normalmente essere sostenuti per far acquisire nuove competenze ai dipendenti di tali imprese o settori. Il regolamento si applica agli aiuti alla formazione a prescindere dal fatto che questa venga dispensata dalle imprese stesse o da centri di formazione pubblici o privati. Esempi di misure in materia di formazione che non configurano un aiuto di Stato:

- sistemi di istruzione e di formazione iniziale (inclusi i contratti di apprendistato o i sistemi di formazione alternati al lavoro);
- formazione di lavoratori disoccupati compresi, i tirocini presso imprese. Il regolamento si applica a tutti i settori.

Concetti

Formazione specifica: La formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

Formazione generale: La formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è "generale" se, ad esempio, è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese. È del pari considerata "generale" se è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi e istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

Costi ammissibili

- costi del personale docente;
- spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
- altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.);
- ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
- costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione fino ad un massimo pari al totale dei costi ammissibili di cui sopra.

Aiuto massimo

Percentuali lorde	Formazione specifica	Formazione generale
Percentuale standard (grandi imprese al di fuori delle regioni assistite)	25%	50%
Aumenti della percentuale standard:		
■ PMI	+10%	+20%
■ Regioni ex articolo 87, 3, a)	+10%	+10%
■ Regioni ex articolo 87,3 , c)	+5%	+5%
■ Beneficiari: categorie di lavoratori svantaggiati	+10%	+10%

Notifica

Le misure di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento sono esentate dall'obbligo di notifica ex ante. Tuttavia i grandi progetti di formazione (aiuti concessi ad un'unica impresa di importo superiore a 1 000 000 di EUR) *non sono esentati* dalla notifica individuale.

Altre condizioni

Entro 20 giorni lavorativi dall'applicazione del regime di aiuti esentato o dalla concessione di un aiuto singolo esentato, gli Stati membri presentano alla Commissione una descrizione sintetica della misura di aiuto.

SCHEDA 9 ELEMENTI DI AIUTO CONNESSI ALLE VENDITE DI TERRENI E FABBRICATI DA PARTE DI PUBBLICHE AUTORITÀ

Riferimenti

La presente scheda sintetizza la "Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità" (Gazzetta ufficiale C 209 del 10.7.1997, pag. 3) (in prosieguo la "comunicazione").

Obiettivo

L'obiettivo della comunicazione consiste nel:

- descrivere una procedura semplice che consenta agli Stati membri di trattare le vendite di terreni e fabbricati in modo che siano esclusi a priori elementi di aiuti di Stato;
- indicare le fattispecie di vendite di terreni e fabbricati che devono essere notificate alla Commissione.

Principi

La Commissione ritiene che la vendita di terreni e fabbricati da parte di una pubblica autorità non contenga elementi di aiuto se è stata seguita da una delle due procedure qui elencate:

- la vendita è stata conclusa sulla base di una procedura di offerta aperta e incondizionata, sufficientemente pubblicizzata e aggiudicata al migliore o all'unico offerente.
- La vendita è effettuata al valore di mercato quale stabilito da periti indipendenti.

Il prezzo a cui il terreno e i fabbricati interessati sono venduti deve corrispondere **almeno** al prezzo indicato dal "perito estimatore" indipendente nella sua valutazione.

Se, dopo ragionevoli tentativi di vendita al valore indicato dalla perizia, risulta impossibile vendere il terreno e i fabbricati a quel prezzo, potrà essere considerato conforme alle condizioni del mercato uno scarto massimo del 5% rispetto a tale valore d'origine.

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione, ferma restando la regola *de minimis* (cfr. la scheda 1), qualsiasi vendita che non sia stata conclusa conformemente a una delle due procedure sopra descritte.

SCHEDA 10 MISURE RELATIVE AL CAPITALE DI RISCHIO

Riferimenti

La presente scheda sintetizza gli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" (Gazzetta ufficiale C 194 del 18.8.2006, pag. 2) (in prosieguo gli "orientamenti").

Obiettivo

L'obiettivo degli orientamenti consiste nel fissare i criteri che la Commissione applicherà alla valutazione della compatibilità delle misure relative al capitale di rischio conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Campo di applicazione

Gli orientamenti si applicano soltanto a regimi relativi al capitale di rischio destinato alle PMI. Misure volte a fornire o a promuovere capitale di rischio e/o finanziamenti quasi-equity a imprese nella loro fase di start-up e di espansione.

Le misure a favore del capitale di rischio devono specificamente escludere la concessione di aiuti alle imprese in difficoltà e alle imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio. Gli orientamenti non si applicano agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione.

La Commissione presterà particolare attenzione alla necessità di impedire che i suddetti orientamenti siano utilizzati per eludere i principi fissati negli orientamenti, discipline e regolamenti in vigore.

Presenza di aiuto di Stato

Nel valutare le misure relative al capitale di rischio, la Commissione esaminerà la presenza di aiuto di Stato a ciascuno dei seguenti livelli:

- *Aiuti agli investitori:* quando una misura consente agli investitori di partecipare a un fondo di capitale di rischio a condizioni più favorevoli di quelle alle quali avrebbero effettuato gli investimenti in assenza della misura in questione, si ritiene che tali investitori possano ricevere un aiuto di Stato. Altrettanto dicasi quando gli investitori privati partecipano ad un fondo a condizioni più favorevoli degli investitori pubblici.
- *Aiuti a favore di un fondo d'investimento, di un veicolo d'investimento o del relativo gestore:* in generale il fondo è un veicolo che funge da intermediario per il trasferimento degli aiuti anziché essere il beneficiario diretto degli aiuti. Tuttavia, in determinati casi, ad esempio le misure fiscali o altre misure che comportano trasferimenti diretti a favore di un veicolo di investimento o di un fondo esistente, può essere presente un elemento di aiuto a meno che l'investimento non sia effettuato a condizioni che sarebbero accettabili per un normale operatore economico.
- *Aiuti alle imprese nelle quali viene effettuato un investimento:* le imprese saranno considerate destinatarie di aiuto se l'investimento è effettuato in termini che sarebbero accettabili per un investitore privato operante in un'economia di mercato, in assenza di qualsiasi intervento da parte dello Stato. A tal fine la Commissione valuterà se siffatte decisioni di investimento siano esclusivamente orientate al profitto e siano collegate a un piano aziendale e a previsioni di sviluppo ragionevoli, nonché a una strategia di uscita

chiara e realistica.

Criteria per la valutazione delle misure relative al capitale di rischio

La Commissione valuterà la compatibilità delle misure relative al capitale di rischio tenuto conto dell'effetto d'incentivazione, della necessità dell'aiuto, dell'esistenza di fallimenti di mercato e della proporzionalità dell'aiuto.

Gli orientamenti stabiliscono una serie di condizioni in base alle quali la Commissione valuterà la compatibilità con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato degli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio. Per le misure conformi a tali criteri, si presumerà che siano rispettati l'effetto di incentivazione, la necessità e la proporzionalità dell'aiuto e che il bilancio complessivo della misura di aiuto sia positivo. Tali criteri includono:

- un livello massimo di tranches di investimento di 1,5 milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di 12 mesi;
- la restrizione del finanziamento alle fasi seed, start-up e di espansione per le medie imprese situate in zone non assistite;
- la prevalenza di strumenti di investimento equity e quasi-equity (almeno il 70% dello stanziamento della misura);
- la partecipazione obbligatoria di investitori privati (almeno il 50% del finanziamento oppure il 30% in zone assistite);
- il carattere orientato al profitto delle decisioni d'investimento;
- la gestione commerciale.

Le misure a favore del capitale di rischio che non soddisfano tutte le condizioni testé indicate sono soggette a una *analisi più dettagliata della compatibilità*, basata sulla valutazione comparata onde garantire che vengano affrontati i pertinenti disfunzionamenti del mercato e accertati i rischi più elevati di potenziale esclusione degli investitori privati e di distorsione della concorrenza.

La Commissione valuterà le seguenti caratteristiche come elementi positivi della sua valutazione comparata:

- l'esistenza e la prova di un disfunzionamento del mercato;
- l'adeguatezza dello strumento;
- l'effetto di incentivazione e la necessità dell'aiuto:
 - la gestione commerciale
 - la presenza di un comitato d'investimento
 - le dimensioni della misura/del fondo
 - la presenza di business angels
- la proporzionalità (inclusi i bandi di gara aperti per gestori, bandi di gara o inviti pubblici agli investitori).

La Commissione effettuerà una valutazione comparata dei suddetti elementi positivi rispetto ai seguenti potenziali effetti negativi dell'aiuto:

- esclusione degli investimenti privati;
- altre distorsioni di concorrenza in quanto non si può escludere che le misure a favore del capitale di rischio potrebbero avere l'effetto di mantenere in vita imprese o settori inefficienti oppure artificialmente aumentarne la valutazione e distorcere pertanto il

mercato del capitale di rischio. Gli aiuti settoriali possono inoltre mantenere la produzione in settori non competitivi, mentre gli aiuti regionali possono determinare una distribuzione inefficiente dei fattori di produzione tra le regioni.

SCHEDA 11 SERVIZI D'INTERESSE ECONOMICO GENERALE

Riferimenti

La presente scheda sintetizza la "Decisione della Commissione del 28 novembre 2005 riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale" (2005/842/CE) (GU L 312 del 29.11.2005, pagg. 67-73), la "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sottoforma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico" (2005/C 297/04)(GU C 297 del 29.11.2005, pagg. 4-7), e la Direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (versione codificata) (GU L 318 del 17.11.2006, pagg. 17-25) (in prosieguo, rispettivamente, la "decisione", la "disciplina" e la "direttiva trasparenza").

Obiettivo

La decisione e la disciplina intendono fornire maggiore certezza del diritto in merito al finanziamento di servizi di interesse economico generale. Esse si conformano alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa Altmark¹⁵ e sono volte a garantire che le imprese possano ricevere un sostegno pubblico per coprire tutti i costi sostenuti, incluso un margine di utile ragionevole, per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico quali definiti e ad esse attribuiti dalle autorità pubbliche senza che vi siano sovracompensazione dei costi di servizio pubblico né sovvenzioni incrociate a favore di attività commerciali atte ad alterare la concorrenza.

Campo di applicazione

Per definizione, la decisione e la disciplina si applicano unicamente a imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale quali definite nel trattato, nel diritto derivato e nella giurisprudenza in materia. Si applicano unicamente a imprese che svolgono attività *economiche*, in quanto il sostegno finanziario concesso a soggetti che non svolgono attività economiche non costituisce aiuto di Stato.

Concetti

Servizi d'interesse economico generale (ossia SGEI) sono attività economiche che le pubbliche autorità considerano di particolare importanza per i cittadini che non sarebbero fornite (oppure sarebbero fornite in base a diverse condizioni), senza l'intervento pubblico. L'attività deve presentare caratteristiche speciali rispetto all'interesse economico generale di altre attività economiche.

Per **criteri Altmark** s'intendono le condizioni indicate dalla sentenza della Corte di giustizia in base alle quali la compensazione per un servizio d'interesse economico generale non dovrebbe essere considerata aiuto di Stato. In breve:

- (i) l'attività deve essere un servizio d'interesse economico generale e i suoi compiti ed

¹⁵ C-280/00 del 24.7.2003.

obblighi sono chiaramente definiti;

(ii) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione dei costi del servizio pubblico devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;

(iii) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi del servizio nonché un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi (ossia nessuna sovracompensazione); e

(iv) la compensazione è determinata in base a una *procedura di appalto pubblico* oppure, se tale procedura non ha luogo, la compensazione dell'impresa incaricata dell'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico deve essere terminata sulla base di un'analisi dei costi di un'impresa media gestita in modo efficiente.

Misure

1. Decisione

La decisione stabilisce le condizioni in base alle quali gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico sono considerati compatibili con le regole sugli aiuti di Stato e *sono esentati dall'obbligo di notifica* preventiva alla Commissione.

Condizioni:

- incarico di servizio pubblico chiaramente definito;
- nessuna sovracompensazione;
- compensazione inferiore a 30 milioni di EUR all'anno per impresa; e
- fatturato annuo inferiore a 100 milioni di EUR per impresa;
- nessun limite per l'importo di compensazione:
 - ospedali;
 - imprese aventi incarichi di edilizia popolare;
 - trasporto aereo e marittimo verso le isole;
 - aeroporti e porti inferiori ai massimali specifici stabiliti per volume di passeggeri.

2. Disciplina

La disciplina stabilisce le condizioni in base alle quali la compensazione non coperta dalla decisione è *compatibile* con le norme sugli aiuti di Stato. Siffatta compensazione deve essere notificata alla Commissione dato il rischio più elevato di distorsione di concorrenza.

Le norme sono volte a garantire che *non vi si sovracompensazione* (compensazione eccedente i costi netti del servizio pubblico) e *nessuna sovvenzione incrociata* (compensazione utilizzata per altri mercati aperti alla concorrenza) dato che siffatte circostanze non sarebbero compatibili con il trattato.

3. Direttiva sulla trasparenza

La direttiva sulla trasparenza precisa che le imprese che ricevono una compensazione e che sono incaricate della gestione di un servizio pubblico e operano al contempo su altri mercati devono tenere una contabilità separata delle differenti attività in modo che si possa accertare l'assenza di sovraccompensazioni.